



Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE NR. 8 DEL 01/02/2018

OGGETTO: TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO DI IMPOSTA 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Febbraio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Renzo Vincenzo.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Iannelli Angela Maria.

Il Presidente Del Consiglio invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 19.55 entra il consigliere Girotti Zirotti Cristina
Alle ore 21.00 entra il consigliere Franciosi Lorenzo

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Reggianini Stefano	Presente
2	Benuzzi Matteo	Assente
3	Barbieri Irene	Presente
4	Cavazza Monia	Presente
5	Vanzini Renata	Presente
6	Cannoletta Mario	Presente
7	Petrucci Luca	Assente
8	Marrone Giovanni	Presente
9	Natalini Nicoletta	Assente
10	Di Talia Valentina	Presente
11	Franciosi Lorenzo	Presente
12	Po Giampiero	Presente
13	Renzo Vincenzo	Presente
14	Bianconi Susanna	Presente
15	Silvestri Matteo	Presente
16	Guarracino Monica	Presente
17	Franchini Antonella	Presente
18	Bonini Oscar	Presente
19	Pettazzoni Silvia	Presente
20	Gidari Giovanni	Assente
21	Righini Rosanna	Presente
22	Leccese Francesco	Assente
23	Santunione Silvia	Presente
24	Carini Claudio	Presente
25	Girotti Zirotti Cristina	Presente

PRESENTI N.: 20

ASSENTI N.:5

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RENZO VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA MARIA



OGGETTO: TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO DI IMPOSTA 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Le proposte di deliberazione di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'Ordine del Giorno della seduta odierna vengono trattate e discusse congiuntamente.

Ogni proposta di deliberazione verrà sottoposta a distinta votazione.

Premesso che La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), al comma 639 istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, articolata nella TASI (tributo per i servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella TARI (tassa rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che:

- ai sensi della L. 147/2013 art. 1 c. 669, il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'aliquota base della Tasi è pari all'1 per mille e il Comune può, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997, ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, così come specificato dall'art. 1 c. 676 L. 147/2013;
- ai sensi della L. 147/2013 art. 1 c. 677 "il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";
- Per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite di cui al c. 676 della L. 147/2013 (1 per mille);

Dato atto che la L. 208/2015, riscrivendo il comma 669 della legge 147/2013, ha modificato il tributo Tasi prevedendo che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, abitazione principale così come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Dato atto inoltre che la L. 208/2015 ha aggiunto al comma 678 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il seguente periodo: "per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai



sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visti:

- la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014);
- le aliquote tasi approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 12.03.2014, confermate per l'esercizio 2015;
- la Legge di Stabilità 2016 n. 208 approvata in data 28.12.2015, la quale all'art. 1 c. 26 prevede "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica", la sospensione per l'anno 2016 dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- le aliquote tasi approvate per l'esercizio 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.04.2016, avente ad oggetto "Ricognizione delle aliquote tasi vigenti per l'anno 2016 e seguenti in applicazione della L. 208/2015";

Dato atto che le aliquote tasi per l'esercizio 2017 sono state confermate con la deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione del bilancio comunale;

Verificato che ai sensi della Legge di bilancio 2018 è previsto che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di Stabilità 2016, venga disposto anche per tutto il 2018;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29.09.2016;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 12/03/2014 e s.m.i.;

Dato atto infine che, per quanto non espressamente richiamato nella presente deliberazione, si applicano le disposizioni normative vigenti, così come modificate dalla L. 208/2015 e dalla Legge di Bilancio 2018;

Visto il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del d.L. n. 174/2012;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione audio che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, è pubblicata nel sito web del Comune e costituisce verbale della presente seduta, il Presidente dichiara aperta la votazione

Indi

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: **20**

risultano assenti i Consiglieri:
BENUZZI MATTEO
PETRUCCI LUCA
NATALINI NICOLETTA
GIDARI GIOVANNI
LECCESE FRANCESCO



Consiglieri presenti in aula che hanno dichiarato di non partecipare al voto:	0
Consiglieri votanti:	17
Astenuti:	3 Dichiarano di astenersi i Consiglieri: FRANCHINI ANTONELLA BONINI OSCAR PETTAZZONI SILVIA
Favorevoli:	13
Contrari:	4 Si dichiarano contrari i Consiglieri: RIGHINI ROSANNA SANTUNIONE SILVIA CARINI CLAUDIO GIROTTI ZIROTTI CRISTINA

DELIBERA

1) **di approvare** per l'esercizio 2018 le aliquote Tasi, come di seguito riportate:

- a) **aliquota dell'1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 c.8, del decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i; nel caso in cui l'immobile sia detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del possessore;
- b) **aliquota pari a zero** per le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

2) **di dare atto** altresì che, per quanto non espressamente richiamato nella presente deliberazione, si applicano le disposizioni normative vigenti, così come modificate dalla L. 208/2015 e dalla Legge di Bilancio 2018;

3) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

Dopodiché
vista l'urgenza di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti delle aliquote tasi, considerato che trovano applicazione per l'anno di imposta 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto:	20
---	-----------



risultano assenti i Consiglieri:
BENUZZI MATTEO
PETRUCCI LUCA
NATALINI NICOLETTA
GIDARI GIOVANNI
LECCESE FRANCESCO

Consiglieri presenti in aula che hanno dichiarato di non partecipare al voto: 0

Consiglieri votanti: 17

Astenuti: 3
Dichiarano di astenersi i Consiglieri:
FRANCHINI ANTONELLA
BONINI OSCAR
PETTAZZONI SILVIA
SANTUNIONE SILVIA
CARINI CLAUDIO

Favorevoli: 13

Contrari: 4
Si dichiarano contrari i Consiglieri:
RIGHINI ROSANNA
GIROTTI ZIROTTI CRISTINA

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Servizio proponente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO
Istruttore

Servizio Entrate E Tributi
Dott.ssa Paola Azzoni

Castaldi Silvia

